



Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico

D.L. 58/2014 / A.C. 2385

Dossier n° 51 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 16 maggio 2014

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2385
D.L.	58/2014
Titolo:	Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico
Iter al Senato:	Sì
testo originario:	3
testo approvato dal Senato:	3
Date:	
emanazione:	7 aprile 2014
pubblicazione in G.U.:	8 aprile 2014
approvazione del Senato:	15 maggio 2014
presentazione:	15 maggio 2014
assegnazione:	15 maggio 2014
scadenza:	7 giugno 2014
Commissione competente :	VII Cultura
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il decreto-legge si compone di tre articoli. Nel corso dell'esame al Senato sono stati inseriti due nuovi commi in ciascuno degli articoli 1 e 2.

All'articolo 1:

i **commi 1 e 2** recano disposizioni per la continuità delle funzioni svolte dai dirigenti scolastici assunti all'esito del concorso 2011, nei casi in cui occorra rinnovare la procedura concorsuale a seguito di annullamento giurisdizionale;

i **commi 2-bis e 2-ter**, introdotti nel corso dell'esame al Senato, dispongono in ordine all'indizione del primo corso-concorso selettivo per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 104/2013, con riferimento al quale si prevede, tra l'altro, che una quota di posti deve essere riservata a determinate categorie di soggetti che hanno partecipato a precedenti procedure, in relazione alle quali è sorto un contenzioso.

All'articolo 2:

il **comma 1**, nel testo modificato dal Senato, differisce (dal 31 marzo 2014) "fino a non oltre il 31 dicembre 2014", limitatamente alle "regioni" ove ancora non è attiva la convenzione-quadro CONSIP per l'affidamento dei servizi di pulizia e ausiliari, il termine entro il quale le scuole acquistano i medesimi servizi dagli stessi raggruppamenti e dalle stesse imprese che li assicuravano alla data indicata del 31 marzo 2014;

il **comma 2** dispone che gli acquisti dei servizi di cui al comma 1 avvengono nel limite della spesa che si sosterebbe espletandoli mediante esclusivo ricorso al personale dipendente, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione CONSIP e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui la convenzione è attiva;

il **comma 2-bis**, introdotto durante l'esame al Senato, dispone che gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali nei territori ove non è stata ancora attivata la convenzione CONSIP sono effettuati acquistando il relativo servizio dagli stessi raggruppamenti e dalle stesse imprese che assicuravano i servizi di pulizia e gli altri servizi ausiliari alla data del 30 aprile 2014, alle stesse condizioni tecniche ed economiche riferibili alla convenzione CONSIP (analogamente a quanto dispone il comma 2 per i servizi di pulizia e ausiliari);

il **comma 2-ter**, anch'esso introdotto durante l'esame al Senato, dispone che

dall'attuazione dell'articolo 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 3** dispone l'immediata entrata in vigore.

Tipologia del provvedimento

Il decreto-legge, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 31 marzo 2014, è stato emanato il 7 aprile e pubblicato in "Gazzetta ufficiale" e presentato al Senato, in prima lettura, il giorno successivo, l'8 aprile 2014, a distanza di 8 giorni.

Il relativo disegno di legge di conversione è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

L'**articolo 1, comma 2-bis**, introdotto dal Senato, novella l'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, che ha innovato la disciplina in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici.

L'**articolo 2, comma 1**, in materia di svolgimento dei servizi pulizia ed ausiliari nelle scuole proroga ulteriormente un termine già prorogato dal decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, che era in corso di conversione al momento dell'emanazione del decreto-legge in titolo.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il decreto-legge presenta un contenuto omogeneo, recando due misure urgenti e di carattere transitorio o temporaneo per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico: l'**articolo 1** reca una disposizione transitoria relativa ai dirigenti scolastici risultati vincitori di una procedura concorsuale annullata in sede giurisdizionale; l'**articolo 2** concerne i servizi di pulizia e ausiliari delle scuole. Nel corso dell'esame presso il Senato, sono stati approvati emendamenti riferiti ad entrambi gli articoli, che non ne alterano il carattere di omogeneità.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'**articolo 2, comma 1** – laddove consente (nelle regioni in cui non sia ancora attiva la relativa convenzione Consip) di affidare in via transitoria, comunque non oltre il 31 dicembre 2014, i servizi di pulizia scolastica ai soggetti che ne fossero fornitori alla data del 31 marzo 2014 – proroga per la seconda volta, in maniera non testuale, un regime transitorio inizialmente previsto, fino al 28 febbraio 2014, dall'articolo 1, comma 748, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e poi prorogato di un mese dall'articolo 19 del recentissimo decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

La disposizione in esame si è dunque intrecciata con tale decreto-legge quando era ancora in corso di conversione; da tale circostanza, per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, "consegue una potenziale sovrapposizione di fonti normative, non conforme alle esigenze di riordino normativo e di razionale svolgimento delle procedure parlamentari di conversione dei decreti legge" (così nel parere sul decreto-legge n. 104/2013, espresso nella seduta del 25 settembre 2013).

Inoltre, si prolunga, con il terzo intervento legislativo nell'arco di poco più di tre mesi ed in assenza degli opportuni coordinamenti normativi (la disposizione in esame non richiama neppure le due precedenti) un regime transitorio che deroga al complesso della normativa che prevede il ricorso alle convenzioni Consip.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Formulazione del testo

L'**articolo 1, comma 2-ter, secondo periodo** prevede che "In sede di prima applicazione, il bando [del corso- concorso per dirigenti scolastici previsto al comma 1] dispone che una quota dei posti, nel rispetto della normativa vigente, sia riservata ai soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate in sede giurisdizionale, ai soggetti che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nel limite della suddetta riserva di posti già

autorizzata per il menzionato corso-concorso, contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, nonché ai soggetti che hanno avuto la conferma degli incarichi di presidenza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Lo stesso bando disciplina i titoli valutabili tra i quali l'aver svolto le funzioni di dirigente scolastico”.

La disposizione sopra riportata non precisa se il contenzioso al quale si intende fare riferimento sia esclusivamente quello pendente in sede giurisdizionale, ovvero possa trattarsi anche di contenzioso pendente in sede amministrativa.

Inoltre, non risulta evidente, nella lunga articolazione del periodo, l'individuazione dei soggetti effettivamente beneficiari della riserva, anche in considerazione del fatto che la categoria dei soggetti aventi un contenzioso pendente sembrerebbe poter coincidere con quella di coloro che non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva.

Peraltro, il chiarimento sulle categorie di soggetti che dovrebbero avere il diritto alla riserva (che non viene quantificata, demandandone la definizione al bando) appare necessario al fine di evitare l'insorgere di ulteriore contenzioso.

Disposizione con efficacia retroattiva

L'**articolo 2, comma 1**, concernente l'affidamento dei servizi di pulizia nelle scuole, ha efficacia retroattiva, dal 1° aprile (il decreto è in vigore dall'8 aprile 2014, data di pubblicazione nella "Gazzetta ufficiale").